



# CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 06 del Reg.	<b>Oggetto: Modifica Regolamento tributi comunali servizio idrico e TARI.</b>
Data 01.03.2019	

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **uno** del mese di **Marzo** alle ore **11:45** convocato con avvisi, regolarmente notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **PRIMA** convocazione, in sessione straordinaria, risultano all'appello nominale effettuato alle ore 11:45, presenti e assenti i Sig.ri Consiglieri come appresso notato:

N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente	N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente
1)	PIZZINO Mario (Sindaco)	SI		10)	ALOISIO Robert		SI
2)	IANNI PALARCHIO Andrea	SI		11)	MASTROIANNI Monica	SI	
3)	VELTRI Concetta	SI		12)	VAIRO Giuseppe Maria	SI	
4)	FERRARO Luca	SI		13)	SIGNORELLI Tommaso	SI	
5)	PATI Emma		SI	14)	SALVATORE Alessandro		SI
6)	GIUSTA Rocco	SI		15)	GAGLIARDI Eleonora		SI
7)	CICCIA Caterina	SI		16)	MENICHINO Francesca	SI	
8)	POLICICCHIO Francesca	SI		17)	SICOLI Francesca	SI	
9)	GIACCO Vincenzo	SI					

<b>PRESENTI</b>	<b>13</b>
<b>Assegnati</b>	<b>17</b>

<b>ASSENTI</b>	<b>04</b>
<b>In carica</b>	<b>17</b>

**ASSUME la Presidenza il Presidente Enzo Giacco.**

**PARTECIPA alla riunione il Segretario Generale Avv. Carmela Chiellino.**

*la seduta è pubblica*

**LA PRESIDENTE**

Constatato il numero legale dei presenti, n. **13** consiglieri per la validità della seduta.

Preso atto che su richiesta della Consigliera Policicchio Francesca con votazione dal risultato di 12 voti favorevoli ed 1 contrario (Giacco) è stata disposta l' inversione della trattazione dell'ordine del giorno ed in specie il punto n. 10 dell'odg aggiuntivo al punto n. 2 apre la discussione

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n.09 del 30.04.2016 avente ad oggetto: "Regolamento TARI. Modifiche ed integrazioni", all'art.23 - comma 3 - e stata prevista la modalit  di riscossione del tributo;

**VISTA** la Deliberazione n. 03 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 19.02.2018, avente ad oggetto "Modifiche regolamento pagamento Tributi comunali servizio idrico integrato e tari;

**CONSIDERATO** che alla luce delle persistenti difficolt  finanziarie dell'Ente, appare necessario rivedere le modalit  di pagamento adottate con la citata deliberazione;

**RITENUTO** necessario proporre la ulteriore modifica dell'art. 23 del Regolamento della Tari per come di seguito riportato: "Fatta salva la possibilit  per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in numero quattro (4) rate secondo le scadenze stabilite nell'avviso di pagamento. E' sempre consentito il pagamento in unica soluzione.";

### VISTI:

- il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilit  e delle entrate;

**VISTI** il parere favorevole di regolarit  tecnica espresso dal responsabile del Settore Tributi ed il parere di regolarit  contabile espresso dal Responsabile del settore finanziario ai sensi del D. Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Sentita la relazione del **consigliere Rocco Giusta** .

Sentiti gli interventi dei consiglieri per come di seguito

**Sindaco Mario Pizzino** *Molti cittadini costituitisi in comitati si sono opposti alla richiesta di pagamento a fronte di un servizio non reso. E' stata riportata la lamentela alla Lamezia Multiservizi, che sta creando molti problemi. La Societ  purtroppo si trova in un momento critico di concordato assistito. Il settore RSU   un settore ad alto rischio perch  trattasi di attivit  di lucro e richiama la criminalit  organizzata. Me ne sto occupando con grandi sacrifici, insieme ai Consiglieri presenti in aula e pochi responsabili del Comune di Amantea. Purtroppo la dichiarazione di dissesto ha condizionato non poco l'attivit  dell'Ente, che   influenzato dalla crisi generale dell'Italia. Ritengo che Amantea deve risorgere guardando al bene e non al male perch  l'onest  premia sempre. Condanno tutto ci  che   stato detto sull'Amministrazione poich  Amantea non merita questo. Chiedo, infine, ai cittadini di avere pazienza, invitandoli a pagare la prima rata, e credo nella possibilit  di risoluzione dei problemi.*

**Vice Sindaco Ianni Palarchio Andrea** *occorre trovare un accordo bonario sulle richieste avanzate alla Lamezia Multiservizi, oppure aprire un contenzioso.*

**Consigliere Tommaso Signorelli**, *non ritengo corretto il pagamento di tutta la quota, aspettando poi il rimborso, e propongo uno sgravio nelle zone dove non viene svolto il servizio.*

**Consigliere Rocco Giusta**, *l'Ente   in dissesto, quindi non si pu  intervenire sulla situazione delle imposte. Solo se si approva il bilancio stabilmente riequilibrato,   possibile intervenire sulle imposte. Le lamentele sono legittime ma l'Ente non ha le mani libere.*

**Consigliera Policicchio Francesca** *i cittadini non chiedono una riduzione ma chiedono l'espletamento del servizio.*

**Consigliera Francesca Menichino** *è un problema del servizio, va risolto e reso funzionale. Il problema è quello della fatturazione dei costi. L'art. 4, comma 4, è un articolo che risolve il problema, poiché riguarda l'emissione della bolletta. perché. Il problema della fatturazione deve risolverlo l'Ente. La Multiservizi deve risolvere il problema dei servizi. Quindi, nel momento in cui si inviano le bollette bisogna attenersi al regolamento.*

**Consigliere Tommaso Signorelli** *è necessario mandare le bollette ridotte, perché passerà del tempo*

**Consigliere Luca Ferraro** *chiedo se è possibile integrare il servizio con altre Ditte, nel caso in cui non venga effettuato. Bisogna prendere in considerazione il problema. Non possiamo pensare che l'amministrazione non voglia fare una cosa che farebbe raccogliere i compensi*

**Consigliera Menichino Francesca** *Convochiamo una assemblea pubblica e cerchiamo di risolvere il problema*

A seguito dell'intervento di più cittadini presenti in aula e dell'accavallarsi degli interventi dei consiglieri, il Presidente del consiglio alle ore 13.43 dichiara di allontanarsi dall'aula non condividendo l'intervento del pubblico e l'insubordinazione all'attività della Presidenza.

Assume la presidenza il Sindaco ed alle ore 13.48 il consiglio viene sospeso.

Alle ore 13.49 rientra il Presidente Giacco, il pubblico si è allontanato dall'aula.

Riprendono i lavori sotto la direzione della presidenza

Appello presenti 13

Riprendono gli interventi

**Presidente del Consiglio Giacco** *richiamo la necessità di dover prendere l'abitudine, quando è presente pubblico in aula di condurre i consigli in modo ordinato secondo la direzione del presidente Pur comprendendo le dialettiche per stimolare le riflessioni bisogna avere rispetto di noi stessi e del consesso e chiedo scusa se mi sono allontanato dall'aula.*

**Consigliera Francesca Menichino** *mi trovo d'accordo con il Presidente. Invito a convocare al più presto un'Assemblea Pubblica e noi garantiremo la nostra presenza, poiché è un problema della Città. Sul discorso delle bollette sarebbe stato necessario riportare la delibera del P.E.F. in Consiglio.*

**Vice Sindaco Ianni Palarchio Andrea** *si tratta di un errore materiale*

**Consigliera Francesca Menichino** *non è errore materiale ma espunzione di una tabella che invece doveva essere mantenuta. Chiede se le bollette mandate con il calcolo sulla base dell'approssimazione a due cifre, perché se viene fatta su due cifre si crea una forbice, per cui viene richiesta una eccedenza ai cittadini rispetto al costo del servizio.*

**Sindaco Mario Pizzino** *è stato effettuato il calcolo preciso.*

**Vice Sindaco Ianni Palarchio Andrea** *è stato applicato il metodo corretto.*

**Consigliera Francesca Menichino** *bisogna verificare, vi scriveremo e aspetteremo l'esito*

Terminati gli interventi

Con voti FAVOREVOLI DIECI CONTRARI TRE (Menichino Sicoli Signorelli) ASTENUTI  
NESSUNO

***DELIBERA***

di modificare l'art.23, comma 3, del Regolamento della Tari, per come di seguito riportato: " Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in numero quattro (n.4) rate secondo le scadenze stabilite dall'ente nell'avviso di pagamento. E' sempre consentito il pagamento in unica soluzione."



# CITTA' DI AMANTEA

## (Provincia di Cosenza)

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** MODIFICA REGOLAMENTI PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI TARI.

Proponente : Assessore Bilancio e Tributi  
(Dott. Rocco GIUSTA)

Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto.  
Data \_\_\_\_\_

<p><b>PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b></p> <p>- ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000</p>	<p>Il sottoscritto Responsabile dell'Area _____ ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.</p> <p>Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.</p> <p>Amantea li _____ Il responsabile del procedimento _____</p> <p style="text-align: right;">Il responsabile di Settore Dott. Emilio CARUSO</p>
<p><b>PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b></p> <p>artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000. Art.6 regolamento di Contabilità</p>	<p>Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000</p> <p>Vista la proposta in oggetto attesta che:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile</p> <p><input type="checkbox"/> NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.</p> <p><input type="checkbox"/> NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.</p> <p>Amantea li _____ Il responsabile del procedimento _____</p> <p style="text-align: right;">Il responsabile di Settore Dott. Gaetano VIGLIATORE</p>

<p>Intervento ..... Capitolo ..... / PEG</p> <p>Bilancio Corrente Esercizio -</p> <p><input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.</p>	<p>- somma stanziata .....</p> <p>- variaz. In aumento.....</p> <p>- variaz. In diminuzione.....</p> <p>- somme già impegnate.....</p> <p>- somma disponibile.....</p> <p>Data _____</p> <p>Il Responsabile: Dott. Gaetano Vigliatore</p>
---	---

Data e ora della seduta	Ordine del giorno	Determinazione dell'organo deliberante
10.03.10	Punto 2)	SI APPROVA LA PROPOSTA

Deliberazione	Presenti	Votanti	Voti Favorevoli	Voti Contrari	Astenuiti
n° 06	n° 13	N° 13	n° 10	n° 3	n° //

Imm.Esecutiva	Capigruppo	Prefettura
---------------	------------	------------

**Il Segretario Comunale**  
(Avv. Carmela CHIELLINO)

**PREMESSO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n.09 del 30.04.2016 avente ad oggetto: Regolamento TARI. Modifiche ed integrazioni”, all’art.23 – comma 3 – è stata prevista la modalità di riscossione del tributo;

**VISTA** la Deliberazione n. 03 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 19.02.2018, avente ad oggetto “Modifiche regolamento pagamento Tributi comunali servizio idrico integrato e tari;

**CONSIDERATO** che alla luce delle persistenti difficoltà finanziarie dell’Ente, appare necessario rivedere le modalità di pagamento adottate con la citata deliberazione;

**RITENUTO** necessario proporre la ulteriore modifica dell’art. 23 del Regolamento della Tari per come di seguito riportato: “Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in numero quattro (4) rate secondo le scadenze stabilite nell’avviso di pagamento. E’ sempre consentito il pagamento in unica soluzione.”;

**VISTI:**

- il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità e delle entrate;

**VISTI** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Tributi ed il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del settore finanziario ai sensi del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;

**DELIBERA**

di modificare l’art.23, comma 3, del Regolamento della Tari, per come di seguito riportato: “ Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in numero quattro (n.4) rate secondo le scadenze stabilite dall’ente nell’avviso di pagamento. E’ sempre consentito il pagamento in unica soluzione.”.



# COMUNE DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

## Regolamento

## T.A.R.I.

<b>Città di Amantea</b> (Provincia di Cosenza)
Publicazione all'Albo Pretorio
N° Reg. <u>390</u>
Dal <u>19 MAG. 2016</u>
Al <u>18 GIU. 2016</u>



Delibera CC. \_\_\_\_\_ N. 09 del 30.04.2016

## **INDICE**

- ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TARI
- ART. 3 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLA TARI
- ART. 4 – SERVIZIO DI IGIENE URBANA
- ART. 5 – SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO
- ART. 6 – SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO
- ART. 7 – DECORRENZA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
- ART. 8 – COMMISURAZIONE E GETTITO COMPLESSIVO DEL TRIBUTO ANNUALE
- ART. 9 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 10 – NUMERO DI OCCUPANTI
- ART. 11 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 12 – ESCLUSIONE DAL TRIBUTO
- ART. 13 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
- ART. 14 – ESENZIONE DAL TRIBUTO
- ART. 15 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
- ART. 16 – RIDUZIONE TARIFFARIE PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI
- ART. 17 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- ART. 18 - ULTERIORI RIDUZIONI
- ART. 19 – MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 20 – DENUNCIA DI INIZIO OCCUPAZIONE O CONDUZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE
- ART. 21 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
- ART. 22 – TRIBUTO GIORNALIERO DI SMALTIMENTO
- ART. 23 – RISCOSSIONE DELLA TARI
- ART. 25 – SGRAVIO O RIMBORSO DEL TRIBUTO
- ART. 26 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 27 – MEZZI DI CONTROLLO
- ART. 28 – SANZIONI
- ART. 29 – CONTENZIOSO
- ART. 30 – NORMATIVA DI RINVIO
- ART. 31 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO



### **Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Amantea, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il regolamento generale delle entrate, il vigente Statuto comunale.

### **Art. 2 – Istituzione della TARI**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all'apposito elenco riportato nell'ambito del Regolamento di gestione.
3. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 639 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### **Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI**

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.

Si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- d) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locali, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, professionali e le attività produttive in genere.

A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili i giardini e i parchi;

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, luce, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e la conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le attività non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

2. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nei locali adibiti a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, ancorché non rientrante nelle operazioni assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie dei locali destinati allo svolgimento di dette attività che, ai fini dell'applicazione della tariffa, costituisce una autonoma utenza non domestica cui è applicata la tariffa corrispondente alla specifica categoria di appartenenza dell'attività effettivamente svolta, ferma restando l'applicazione della tariffa per utenze domestiche per la restante superficie.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

#### **Art. 4 – Servizio di igiene urbana**

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti.
2. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.
4. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di gestione, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40%.  
Tale riduzione si applica anche nel caso in cui il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, sia collocato ad una distanza superiore a mt. 1000
5. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, il tributo sui rifiuti è dovuto in relazione al solo periodo di svolgimento del servizio.
6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

#### **Art. 5 – Soggetto attivo del tributo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

#### **Art. 6 – Soggetto passivo del tributo**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 7 – Decorrenza del tributo sui rifiuti**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
2. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento delle tariffe producono effetti dal giorno di effettiva variazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione se dovuta, sia prodotta nei termini stabiliti dal presente regolamento.

#### **Art. 8 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.
2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento, per farne parte integrante e sostanziale.  
Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
3. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.

4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo competente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
6. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.
7. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.
9. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.
10. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.  
La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.
11. Ai sensi del D.l. n. 147/2013, unitamente alla Tari viene applicato e riscosso il tributo provinciale nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale in misura non inferiore all'1% e non superiore al 5% delle tariffe, che rimane escluso dal campo di applicazione dell'IVA.

#### **Art. 9 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'immobile le tariffe per unità di superficie parametriche al numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999.
2. Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata, in relazione al numero degli occupanti secondo le previsioni di cui al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158 del 27/04/1999.

3. Le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo e più in generale per le cantine, solai, tettoie, depositi, box, è determinata in base alla superficie dell'immobile, a fronte di una tariffa unitaria che non tiene conto del numero di occupanti secondo la tabella seguente:

Superficie	Tariffa
Fino a mq 35 di base imponibile	La tariffa corrispondente alla parte fissa della terza fascia delle utenze domestiche
Da 36 mq a 70 mq di base imponibile	La tariffa corrispondente alla parte fissa della terza fascia delle utenze domestiche incrementata del 50%
Oltre 70 mq di base imponibile	Il doppio della tariffa corrispondente alla parte fissa della terza fascia delle utenze domestiche

4. i coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Art. 10 – Numero di occupanti**

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone risultante dall'anagrafe, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
2. Sono altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero degli occupanti l'utenza domestica, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Ai fini della corretta determinazione del numero degli occupanti, devono essere dichiarate tutte le unità immobiliari tenute a disposizione sia dai residenti che dai non residenti, in modo anche da poter ottenere il Kit dei mastelli per la raccolta differenziata per ciascuna delle stesse unità presenti sul territorio comunale. Qualora gli addetti alla raccolta o gli eventuali occupanti per periodi limitati nel corso dell'anno, rilevino unità immobiliari prive dei suddetti possono segnalarlo all'ufficio tributi, che provvederà ad intraprendere le opportune verifiche di regolare iscrizione nei propri ruoli.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.

7. Per i nuclei familiari non residenti ovvero per i cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche del proprio Comune. Il predetto obbligo si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti intervenuto nel corso dell'anno solare.

In caso di mancata presentazione della predetta dichiarazione, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando la seguente composizione del nucleo familiare:

Superficie	Numero dei componenti del nucleo familiare
Fino a mq 35 di base imponibile	1
Da 36 mq a 70 mq di base imponibile	2
Da 71 mq a 90 mq di base imponibile	3
Oltre mq 90 di base imponibile	4

Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i centoottanta giorni nell'arco dell'anno.

8. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:

- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, facenti parte di nuclei familiari composti da almeno quattro persone, di cui almeno due figli, o nuclei con un genitore e due figli per il periodo in cui svolgano attività di studio in comuni distanti più di 100 km secondo il servizio di calcolo delle distanze chilometriche messo a disposizione dall'ACI, per corsi di studio con frequenza obbligatoria della durata minima di 12 mesi previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa, (es. regolare contratto di locazione, della durata minima di 12 mesi dal quale si evince il pagamento della Tari nel luogo di studio);

9. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:

- per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
- per n.1 unità tenuta a disposizione dai residenti, da indicare in sede di dichiarazione, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, a fronte di una tariffa unitaria che non tiene conto del numero di occupanti, per eventuali altre unità tenute a disposizione il numero dei componenti è quello risultante dall'anagrafe comunale con un abbattimento del 25% sulla parte variabile dell'importo

dall'imposta così calcolata solo in riferimento alle stesse. In mancanza di dichiarazione l'unità a disposizione dei residenti che non tiene conto del numero degli occupanti è definita d'ufficio e corrisponde a quella con superficie maggiore.

- per un'unica unità immobiliare tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, da parte dei non residenti sul territorio nazionale, la parte variabile della tariffa è ridotta del 30% a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, e che venga indicato e dichiarato espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

Il Comune può stabilire una tariffa progressivamente più elevata con riferimento alle maggiori dimensioni dell'immobile.

10. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

#### **Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999.
3. Per le utenze non domestiche relativamente alle attività economiche cessate la tariffa è determinata in quella fissa della categoria dell'attività cui i locali o le aree scoperte venivano utilizzati ovvero per loro natura potrebbero essere potenzialmente destinate, a meno che non siano privi di utenze di arredo e dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, luce, telefonica o informatica.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 12 – Esclusione dal tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;



- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,60, nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) balconi e terrazze scoperti.

1. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

2. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.

4. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);

b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

6. Le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

7. Infine, sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185 del D.lgs. 152 del 03/04/2006:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del D. lgs. di recepimento della direttiva n. 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

b) il terreno (in situ) incluso il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati.

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato e nello stesso sito in cui è stato escavato.

c) i rifiuti radioattivi.

e) i materiali esplosivi in disuso.

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano né mettono in pericolo la salute umana

2. Sono esclusi, anche, perché regolati da altre disposizioni normative comunitarie e nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico.

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltire in conformità del Regolamento (CE) n. 1774/2002.

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D. lgs 30 maggio 2008, n. 117.

#### **Art. 13 Rifiuti speciali non assimilati**

1. Ai sensi dall'articolo 1, comma 649, della legge 147 del 2013, nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per fruire dell'esclusione, a pena di decadenza, gli interessati devono indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio etc.), le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER ed a fornire, entro il termine per la presentazione della dichiarazione, idonea documentazione comprovante la produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione etc.). In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare. In caso di mancata indicazione in denuncia dei dati soprariportati, l'esclusione di cui al presente articolo non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
3. Al fine della corretta determinazione delle superfici tassabili, le attività nelle cui aree di lavorazione si producono rifiuti speciali non assimilabili devono presentare, a pena di decadenza entro il termine per la presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, apposita dichiarazione con la individuazione delle superfici utilizzate per aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati. La dichiarazione vale fino a rettifica da parte del contribuente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del Comune. Essa deve essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuto speciale non assimilato e comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente di gestione del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta percentuali di abbattimento, secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

